

ACCORDO

tra

COMUNE DI PORDENONE, con sede in PORDENONE in corso VITTORIO EMANUELE II n.64, CF 80002150938, rappresentato dall'arch. Federica BRAZZAFOLLI, in qualità di Dirigente del Settore X – Politiche internazionali del Comune di Pordenone, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di PORDENONE in corso VITTORIO EMANUELE II n.64,

e

UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL FVG – TERRITORIO DI PORDENONE, con sede in TRIESTE in piazza DALMAZIA 1, CF 80023150321, rappresentata dal Segretario generale dott. Alberto MONTICCO, CF MNTRLRT65M13L424E in qualità di legale rappresentante;

LE PARTI

Vista la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro);

Premesso che UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL FVG – TERRITORIO DI PORDENONE, ha attivato e gestisce un centro di prevenzione, sostegno e aiuto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro, denominato Punto di Ascolto Antimobbing , attualmente sito in PORCIA via Delle Risorgive 3, accreditato dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 7/2005 e della relativa regolamentazione attuativa, con decreto n. 1783 del 01/10/2007;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2005, come modificato dalla legge regionale 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7), prevede che i Punti di Ascolto possano essere attivati mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale ovvero organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali;

Visto altresì il «Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro)», approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2017 n. 127 e in particolare l'articolo 3 che definisce i contenuti minimi delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2005;

convengono quanto segue:

Art. 1 - (Finalità e ambito di collaborazione)

1. Le Parti sottoscrivono il presente accordo al fine di gestire il centro di prevenzione, sostegno e aiuto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro – di seguito denominato Punto di Ascolto, attualmente sito in sito in PORCIA via DELLE RISORGIVE N. 3, e già accreditato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), per le seguenti finalità:

- a) perseguire lo sviluppo della cultura del rispetto dei diritti della persona e la tutela della sua integrità psico-fisica, il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni sociali nell'ambiente di lavoro e il contrasto dell'esclusione sociale;
 - b) favorire la cultura del benessere sui luoghi di lavoro;
 - c) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato "mobbing" e a ridurre l'incidenza e la frequenza;
 - d) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.
2. La collaborazione tra le parti è finalizzata all'attivazione e alla gestione del Punto di Ascolto di cui al comma 1 per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
- a) effettuare colloqui con le lavoratrici e i lavoratori in condizioni di disagio al fine di analizzare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore, legata a molestie, discriminazioni o altre forme di pressione psicologica, di cui la lavoratrice o il lavoratore lamenta di essere oggetto, riservando particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;
 - b) offrire ai lavoratori e alle lavoratrici sostegno e orientamento verso percorsi personalizzati di uscita dalla condizione di disagio;
 - c) svolgere attività di prevenzione anche attraverso la diffusione delle informazioni connesse alle problematiche di disagio psico-fisico sul luogo di lavoro;
 - d) fornire alla Direzione centrale competente in materia di lavoro della Regione ogni rilevazione utile all'analisi del fenomeno.

Art. 2 - (Soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende)

1. Le Parti individuano nella UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL FVG – TERRITORIO DI PORDENONE il soggetto, tra quelli che attivano e gestiscono il Punto di Ascolto, cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento recante criteri e modalità di finanziamento dell'attività dei Punti di Ascolto di cui alla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 2017 n. 127, sono attribuite la titolarità degli atti del Punto di Ascolto e la relativa responsabilità, denominato "soggetto da cui il Punto di Ascolto dipende".
2. Il Soggetto individuato ai sensi del comma 1 si obbliga a informare periodicamente l'altro soggetto che ha attivato e costituito il Punto di Ascolto circa l'andamento dell'attività dello stesso.

Art. 3 - (Referente e beneficiario unico del finanziamento)

1. Le Parti individuano, nella UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL FVG – TERRITORIO DI PORDENONE il soggetto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 127/2017, presenta la domanda di finanziamento ai sensi del predetto Regolamento e che costituisce referente e beneficiario unico per l'Amministrazione regionale in relazione al finanziamento stesso.
2. Il Soggetto individuato ai sensi del comma 1 si obbliga a informare l'altro soggetto che ha attivato e costituito il Punto di Ascolto circa la presentazione della domanda di finanziamento l'andamento dell'attività dello stesso.

Art. 4 - (Contributo fornito all'attività del Punto di Ascolto)

Le Parti stabiliscono di contribuire all'attività del Punto di Ascolto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 127/2017, nei seguenti termini:

- il Comune di Pordenone parteciperà alla gestione del “Punto di ascolto” attraverso il sostegno, la promozione, l'organizzazione e gestione di attività di divulgazione di iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, la conoscenza e la sensibilizzazione sul problema delle molestie morali e psicofisiche nell'ambiente di lavoro, di prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e lavoratori del territorio.
- l'UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL FVG – TERRITORIO DI PORDENONE, in autonomia o anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, quali ad esempio associazioni datoriali, contribuirà alla promozione, organizzazione e gestione di attività di divulgazione di iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla conoscenza e sensibilizzazione sul problema delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, di prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e lavoratori del territorio, alla gestione del progetto secondo le indicazioni e gli indirizzi già sperimentati negli anni precedenti.

Art. 5 - (Durata dell'accordo)

Il presente accordo ha durata fino al 31.12.2026.

Letto, approvato, sottoscritto, data firma digitale

Per il COMUNE DI PORDENONE
Arch. Federica BRAZZAFOLLI

Per UNIONE SINDACALE REGIONALE CISL FVG – TERRITORIO DI PORDENONE
Alberto MONTICCO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.